



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



LAVORI DI:

Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “ Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU

“LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA D. COLLEONI DI CALUSCO D'ADDA.”

CUP E58H24000330006

R.U.P.:

Ing. GIUSEPPE BARBERA

COMMITTENTE:

COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

Lavori pubblici e manutenzione
Piazza S. Fedele, 1 - 24033
Calusco d'Adda (BG)
C.F.: 00229710165

PROGETTISTA:

F+G ASSOCIATI arch. Stefano Giavazzi - Ing. Maurizio Filetti
Via P. Paleocapa n°14– 24122 Bergamo (Bg)
www.fg-associati.it
P.Iva 03530870165

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO





Indice

Definizioni	3
CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	5
Art. 2 - Oggetto dell'appalto	5
- Ammontare dell'appalto	5
- Modalità di stipulazione del Contratto	5
- Categorie dei lavori e dei servizi professionali - Prestazioni subappaltabili	6
5.1 Categoria e classifiche dei lavori	6
CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	6
- Documenti che fanno parte del Contratto	6
- Lingua ufficiale	6
- Rappresentanza e domicilio dell'Appaltatore.....	6
- Disposizioni riguardanti l'esecuzione del Contratto	7
- Obblighi riguardanti le pari opportunità e l'inclusione lavorativa per gli interventi PNRR	7
- Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia	8
- Fallimento dell'Appaltatore.....	9
- Cessione del Contratto e cessione dei crediti.....	9
- Recesso e risoluzione del Contratto	9
14.1 Recesso	9
14.2 Risoluzione del Contratto – Esecuzione d'ufficio	10
- Convenzioni europee in materia di valuta e termini.....	11
- Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	11
- Patto di Integrità	12
Si rimanda alle disposizioni dedicate contenute nello Schema di contratto	12
CAPO III - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	12
Organizzazione delle attività per l'esecuzione del contratto	12
16.1 - Struttura di Gestione Commessa.....	12
16.2 - Gruppo di progettazione	13
16.3 - Modifiche della struttura di Gestione Commessa	13
- Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore	14
- Servizi di ingegneria ed architettura.....	16
- Pianificazione e controllo delle attività	16
- Avvio dell'esecuzione del contratto	18
22.1 Modalità di avvio dell'esecuzione del contratto.....	18
22.2 Consegna dei lavori	18
- Termini per l'esecuzione del contratto.....	19
23.1 Durata complessiva di esecuzione del contratto	19
- Proroghe	19
- Disposizioni e ordini di servizio	20
- Sospensione e ripresa dei lavori	20
- Sospensione illegittima	21
- Danni da forza maggiore.....	22
- Penali	22
29.1 Disposizioni generali	22
29.2 Penali per ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali.....	22
29.3 Penali per mancato adempimento degli obblighi del PNRR	22
- Varianti e nuovi prezzi	23
- Accettazione dei materiali	23
CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA	24
- Spese contrattuali, imposte, tasse	24
- Redazione del registro di contabilità, misurazioni delle lavorazioni	24
- Anticipazione	24

- Pagamenti in acconto.....	24
- Conto finale e pagamento a saldo	25
- Fatturazione elettronica	26
- Revisione dei prezzi.....	26
- Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	28
- Interessi per ritardato pagamento	28
CAPO V - CAUZIONI E GARANZIE.....	28
- Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva	28
- Riduzione delle garanzie.....	29
- Assicurazione a carico dell'Appaltatore	29
- Polizza di responsabilità civile del progettista.....	30
- Garanzie sulla rata a saldo	31
CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	31
Controllo della sicurezza e responsabilità.....	31
- Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....	31
CAPO VII - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	31
- Subappalto – Subaffidamento – Distacco - Avvalimento	31
50.1 Subappalto	31
50.2 Subaffidamento	33
50.3 Distacco di manodopera	33
50.4 Avvalimento.....	33
- Pagamento dei subappaltatori	34
CAPO VIII - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	34
- Riserve e controversie	34
- Definizione del contenzioso – Collegio Consultivo Tecnico	35
- Accordo bonario	35
- Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	35
- Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori	36
- Recesso	37
CAPO IX - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	37
- Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	37
- Adempimenti connessi all'ultimazione lavori.....	37
- Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione	38
- Presa in consegna dei lavori ultimati	38
ALLEGATO 2 - Elenco documenti costituenti il progetto di gara	39

Definizioni

Acronimo/locuzione	Definizione
<i>Accettazione/Approvazione</i>	Atto di natura privata con il quale la Città metropolitana di Milano dichiara di accettare le attività dell'Aggiudicatario
<i>Aggiudicatario/i</i>	Il/I Concorrente/i con cui la Città metropolitana stipulerà il contratto di appalto
<i>Appaltatore</i>	Il soggetto con il quale la Città metropolitana stipulerà il contratto per la realizzazione delle prestazioni in esso contenute. Qualora tale soggetto sia costituito da un Raggruppamento di più soggetti, le prescrizioni di seguito indicate si intendono possedute globalmente.
<i>Codice</i>	Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50. Testo vigente il giorno di pubblicazione del Bando di Gara
<i>As-built</i>	I documenti ed i disegni che descrivono l'opera come è stata effettivamente costruita, a seguito di modifiche in corso d'opera
<i>CG</i>	Capitolato Generale di cui al decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145
<i>CSA - Capitolato Speciale d'Appalto</i>	Il presente documento, contenente le condizioni generali del Contratto, definito altrimenti "Schema di contratto" (cfr. art. 43.1 del DPR 207/2010)
<i>CMM</i>	La Città metropolitana di Milano, Stazione Appaltante della Gara, Stazione Appaltante
<i>Commissione</i>	La commissione giudicatrice nominata dalla Stazione Appaltante a per l'espletamento della Gara
<i>Committente</i>	Ai fini della sicurezza, la Stazione Appaltante
<i>Concorrente</i>	Ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola che raggruppata, che presenteranno offerta per la Gara
<i>Coordinatori per la sicurezza</i>	Sotto il profilo della responsabilità civile o amministrativa, le persone fisiche o giuridiche che sono incaricate dell'adempimento dei compiti indicati dalla legge; sotto il profilo della responsabilità penale, i tecnici abilitati ai quali è stato conferito l'incarico di coordinatore
<i>Datore di lavoro</i>	Ai fini della sicurezza, l'Appaltatore o il subappaltatore, ivi compresi eventuali ausiliari, che impiegano propri dipendenti nel cantiere
<i>DIP – Documento di Indirizzo della Progettazione</i>	Documento, previsto dalle "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC" pubblicate dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile nel mese di Luglio 2021, aggiornato per lo sviluppo progettuale di livello "definitivo ed esecutivo"
<i>Disciplinare di gara</i>	Il documento, facente parte integrante dei Documenti di Gara, che fornisce ai Concorrenti le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione dell'Offerta, nonché i criteri di valutazione delle Offerte e di scelta dell'Aggiudicatario
<i>DL - Direzione Lavori</i>	La struttura della quale la Stazione Appaltante si avvarrà per la gestione ed il controllo delle attività
<i>DNSH</i>	<i>Do no significant harm</i> - principio di non arrecare danno significativo all'ambiente
<i>Documenti di Contratto</i>	Bando di Gara, Disciplinare di gara, Capitolato Speciale, Documento di indirizzo della Progettazione, allegati tecnici.
<i>Enti Competenti</i>	Gli Enti esterni alla Città metropolitana che intervengono a vario titolo nella realizzazione dei lavori
<i>GC o Struttura di Gestione Commessa</i>	La struttura della quale si avvarrà l'Appaltatore per pianificare e coordinare le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori
<i>Gara</i>	Gara di affidamento
<i>Giorni Lavorativi</i>	L'espressione indica che nel calcolo dei termini non sono ricompresi i sabati, le domeniche e le altre festività; in tutti gli altri casi, in assenza del termine "Lavorativi", ci si riferisce ai giorni naturali consecutivi

Acronimo/locuzione	Definizione
<i>Gruppo di progettazione</i>	Gli specialisti che l'appaltatore impiegherà per redigere il progetto definitivo/esecutivo nel caso il Contratto preveda anche tale prestazione
<i>Mandatario</i>	Per i Concorrenti raggruppati, il componente che assume il ruolo di capofila dell'associazione temporanea di imprese
<i>Offerta</i>	L'offerta tecnica ed economica che ciascun Concorrente ha presentato per partecipare alla Gara
<i>PFTE</i>	Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica posto a base di gara del presente appalto
<i>Piano della Qualità</i>	Il piano che l'Appaltatore dovrà preparare all'inizio delle sue attività
<i>Piani della sicurezza</i>	PCS: Piano Coordinamento Sicurezza; PSC: Piano Sicurezza Cantieri;
<i>PNRR</i>	Piano nazionale di ripresa e resilienza
<i>Prezzi</i>	LA: Importo lavori a corpo soggetto a ribasso PE: Importo progettazione definitiva/esecutiva LC: Importo dei lavori a corpo CS: Importo coordinamento sicurezza in fase di esecuzione OS: Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso IT: Importo totale
<i>Ribasso</i>	RPU: Ribasso sui prezzi unitari dell'Elenco Prezzi
<i>Verbale di Precisazione</i>	Il documento contrattuale contenente le eventuali pattuizioni integrative concordate fra la Città metropolitana e l'Aggiudicatario/i, finalizzato alla stipula del contratto
<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	Soggetto indicato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 31 del Codice
<i>Responsabile dei lavori</i>	Persona nominata dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 2 della Direttiva 92/57/CEE, testo vigente. Sul suo operato il Responsabile del procedimento ha il compito di esercitare il monitoraggio e il controllo della corretta e puntuale esecuzione dei compiti a lui assegnati.

CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 2 - Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i servizi ed i lavori necessari per la realizzazione delle opere di

“LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA D. COLLEONI DI CALUSCO D'ADDA.”

CUP E58H24000330006

PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1

**“PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”,
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.**

2. Si tratta di un appalto misto comprendente l'esecuzione di servizi di ingegneria ed architettura e di lavori con prevalenza della componente lavori.

- Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo delle prestazioni comprese nell'appalto è di

CATEGORIA OG1	€	286.177,86
CATEGORIA OG11	€	97.000,00
CATEGORIA OS18A	€	55.822,14
ONERI SICUREZZA	€	21.000,00
Totale opere	€	460.000,00 (quattrocentosessantamila/00)

di cui

€ 439.000,00 di opere da realizzare così suddivise:

- **€ 307.545,39** importo lavori
- **€ 131.454,61** importo manodopera (42,74% sui lavori)

La stima dei lavori è stata eseguita facendo riferimento al **Prezzario della Regione Lombardia – anno 2024, DEI_impianti anno 2024, DEI_nuove costruzioni anno 2024**. Sono implicitamente comprese nei prezzi a base di gara, tutte le lavorazioni e le forniture accessorie necessarie alla realizzazione delle opere a regola d'arte, anche se non dettagliatamente esplicitate nella descrizione dei prezzi o negli elaborati progettuali.

- Modalità di stipulazione del Contratto

1 Il Contratto è stipulato interamente “a corpo”, come definito all'art. 3 comma 1 lettera d) e all'art. 59 comma 5-bis del Codice.

2. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice.

- Categorie dei lavori e dei servizi professionali - Prestazioni subappaltabili

5.1 Categoria e classifiche dei lavori

In riferimento alla classificazione di cui al DPR n. 207/2010, i lavori del presente progetto appartengono alle seguenti categorie di lavorazione:

CATEGORIE DI LAVORI DI CUI SI COMPONE L'OPERA			
Categoria		Importo opere	Inc. %
OG1	Edifici civili e industriali	286.177,86 €	65,19 %
OG11	Impianti tecnologici	97.000,00 €	22,10 %
OS18A	Componenti strutturali in acciaio	55.822,14 €	19,71 %
TOTALE DEI LAVORI		439.000,00 €	100,00%

CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE

- Documenti che fanno parte del Contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto:

il presente Capitolato materialmente allegato al Contratto e i suoi allegati;

il capitolato generale, se menzionato nel bando o nell'invito

il Progetto di Gara (elaborati grafici, relazioni, altri elaborati);

l'elenco prezzi unitari;

il computo metrico estimativo

il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e il Piano Operativo della Sicurezza

il cronoprogramma;

le polizze di garanzia;

gli eventuali pareri già espressi dagli Enti autorizzatori alla data di pubblicazione della Gara;

Si intendono richiamate tutte le disposizioni legislative pertinenti all'esecuzione del presente contratto.

In caso di discordanza tra i documenti sopra richiamati essi si intendono prevalenti l'uno sull'altro nell'ordine decrescente con il quale sono elencati.

- Lingua ufficiale

La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, i disegni e quant'altro prodotto dagli operatori economici sottoscrittori dovranno essere in lingua italiana.

- Rappresentanza e domicilio dell'Appaltatore

L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal Contratto.

Ogni variazione del domicilio, di cui al comma 1, o delle persone, di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al

comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

- Disposizioni riguardanti l'esecuzione del Contratto

La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione:

del Progetto di Gara completo di tutti i documenti contrattuali;

delle *condizioni espresse* nei pareri *rilasciati* dagli Enti autorizzatori (ASL, VVF, Sovrintendenza, ecc.) a seguito dello svolgimento di apposita conferenza di servizi (se la stessa ha avuto luogo); dello stato dei luoghi;

L'esecuzione del contratto comprende tutte le attività ed oneri accessori relativi alla completa realizzazione dell'opera oggetto del Contratto, (il conseguimento delle necessarie autorizzazioni da parte degli Enti preposti da ottenere prima del progetto esecutivo), la fornitura di tutte le assistenze nel corso dei lavori, la fornitura di tutta la documentazione, le certificazioni e le dichiarazioni necessarie ad attestare la conformità delle opere alle norme vigenti ed alla regola dell'arte, nonché a consentire il loro utilizzo e la futura manutenzione.

Per regola dell'arte s'intende l'esecuzione dell'opera in primo luogo conforme alle norme tecniche (UNI, ISO, ecc.) presenti in materia, seppur non esplicitamente richiamate nel Progetto di Gara e/ nel Capitolato. Qualora, riguardo ad una determinata lavorazione, non fosse presente alcuna specifica norma, la locuzione indica un insieme di tecniche esecutive utili a dare il prodotto conforme al suo utilizzo finale in termini di durabilità, sicurezza e manutenibilità.

5. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, oltre a quanto indicato al precedente articolo "Documenti che fanno parte del Contratto", vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva secondo il giudizio della DL.

6. Qualora le norme dello Capitolato Speciale d'Appalto risultassero tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

7. Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

- Obblighi riguardanti le pari opportunità e l'inclusione lavorativa per gli interventi PNRR

Poiché il presente contratto riguarda un intervento finanziato con fondi del PNRR. l'Appaltatore deve garantire:

-una quota di occupazione giovanile (età inferiore a 36 anni) pari al 30 per cento;

-una quota di occupazione femminile pari al 30 per cento.

Qualora tale soggetto abbia un numero pari o superiore a quindici dipendenti e inferiore a cinquanta, ovvero non sia già tenuto in fase di gara alla presentazione del "rapporto sulla situazione del personale" di cui all'art. 46 D.lgs. 198/2006, è tenuto entro sei mesi dalla conclusione del contratto a consegnare alla Stazione Appaltante:

una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;

la dimostrazione dell'avvenuta trasmissione della medesima relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

la certificazione di cui all'articolo 17 della L. 12/03/1999 n. 68;

una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte;

la dimostrazione dell'avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali della medesima relazione.

Nel caso l'Appaltatore sia costituito da un raggruppamento, tale obbligo sussiste per ciascuno dei suoi componenti.

In conformità alle previsioni del decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012, l'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto:

- la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi»,
- il "Questionario di Monitoraggio"

2. I beni/servizi/lavori del presente appalto devono essere prodotti/eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei

Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard,

l'appaltatore è tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali e adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

4. Per le finalità di monitoraggio, di cui al comma 2, la Stazione appaltante può chiedere all'appaltatore, nel corso dell'esecuzione del contratto, la compilazione di questionari, in conformità al modello di cui all'Allegato II/III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 o effettuare dei controlli specifici.

5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo ___, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata e per ogni giorno di ritardo.

- Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia

Il Contratto, durante il periodo di efficacia, può essere modificato senza nuova procedura di affidamento nei casi e nei limiti indicati dall'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.

Le modifiche o le varianti del Contratto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione Appaltante.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'Appaltatore la loro esecuzione, alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

- Fallimento dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del Codice.

2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

- Cessione del Contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

3. Il contratto di cessione dei crediti deve riportare, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010.

- Recesso e risoluzione del Contratto

14.1 Recesso

La Stazione Appaltante, qualora ritenga di avvalersi della facoltà di recesso prevista dall'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 1671 c.c., trasmetterà all'Appaltatore formale comunicazione contenente le proprie determinazioni, fissando il termine entro cui dovranno essere interrotti i Lavori.

Tale termine non potrà essere inferiore a 20 giorni dalla data di comunicazione del recesso.

La Stazione Appaltante può recedere dal Contratto in qualunque tempo, previo pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al riconoscimento del decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base del Contratto, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti fino alla data di operatività del recesso.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Appaltatore dovrà indicare alla Stazione Appaltante:

- l'ammontare delle spese sostenute per l'approvvigionamento dei materiali, accettati dalla DL, sempre che con il pagamento i materiali divengano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante;

- l'ammontare delle spese sostenute per la locazione dei macchinari fino alla data di operatività del recesso;

- il compenso dovuto per i lavori eseguiti fino alla data di operatività del recesso;

- l'ammontare del decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato come sopra indicato.

La Stazione Appaltante, verificata la congruità delle richieste dell'Appaltatore, procederà con il Collaudo delle opere eseguite e liquiderà gli importi dovuti all'Appaltatore a seguito dell'approvazione del Collaudo stesso.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di mantenere vigente il contratto stipulato.

Per quanto non espressamente indicato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

14.2 Risoluzione del Contratto – Esecuzione d'ufficio

1. La Stazione Appaltante procederà con la risoluzione del Contratto nei seguenti casi:

- sussistenza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.lgs. n. 50/2016 nei confronti di tutti soggetti ivi elencati;
- perdita del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'ammissione alla gara e per la stipula del Contratto;
- violazione alle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (D.lgs. n. 81/2008) e delle ingiunzioni fatte al riguardo dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;
- quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, del divieto di subappalto e delle ingiunzioni così come disposto negli articoli precedenti;
- cessione anche parziale del contratto;
- inosservanza dell'obbligo di denunciare alle Forze di Polizia i reati, dei quali l'Appaltatore abbia circostanziata notizia, commessi nei confronti di coloro, che operano nell'esecuzione dell'Appalto;
- segnalazione da parte del Prefetto di pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero di ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera, entrambi definitivamente accertati;
- inosservanza degli obblighi previsti all'art. 3 della Legge n.136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, ivi compreso l'obbligo di effettuare il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori subordinati a mezzo di bonifico bancario e con altre forme, che consentano comunque la tracciabilità del pagamento stesso;
- applicazione di penali complessivamente superiori al 10% (20% nel caso di appalto finanziato dal PNRR) dell'importo contrattuale netto;
- nei casi previsti dall'art. 108 commi 1,2,3 e 4 del D.lgs. n. 50/2016;
- frode o tentata frode nell'esecuzione dei lavori;
- fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o qualunque procedura di insolvenza concorsuale dell'Appaltatore;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti nel presente Capitolato (es. Inosservanza Patti di Integrità).

2. Inoltre si procederà con la risoluzione del Contratto nel caso in cui il Prefetto:

- comunichi, ai sensi dell'art. 69 del D.lgs. n.159/2011 la sussistenza di provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previste dall'art. 67 del citato Decreto;
- rilasci comunicazioni antimafia interdittive, ai sensi dell'art. 88, comma 3, primo periodo del D.lgs. n. 159/2011;
- rilasci comunicazioni antimafia interdittive, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, commi 2, 3, 4 del D.lgs. n. 159/2011, ovvero ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 94 del citato Decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo.

3. Costituiscono infine casi di risoluzione ex art. 1456 c.c. e comportano l'incameramento della cauzione, salvi i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti dell'Appaltatore, le seguenti ipotesi:

- grave e colpevole errore professionale dell'Appaltatore o interruzione, da parte dello stesso, dell'esecuzione del Contratto anche se in presenza di contestazioni;
- modificazione da parte dell'Appaltatore della composizione della Struttura di Gestione Commessa (salvo impedimenti non riconducibili a colpa dell'Appaltatore o da questo non prevedibili) o mancata attuazione da parte dello stesso delle migliorie proposte nell'Offerta nella Gara;
- sostituzione da parte dell'Appaltatore dei componenti della Struttura di Gestione Commessa nelle ipotesi e nei tempi non previsti;
- sospensione o rallentamento dell'esecuzione dell'attività da parte dell'Appaltatore e mancata ripresa delle stesse entro i termini intimati dalla Stazione Appaltante secondo il disposto dell'Art. 23 che precede;
- riscontro per la terza volta della mancata disponibilità delle squadre;
- mancata reintegrazione, a cura dell'Appaltatore, della cauzione di cui all'art. 39 che segue, qualora escussa, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante;
- perdita da parte dell'Appaltatore di uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e di moralità (Direttiva 2014/24/UE) richiesti;
- mancata esibizione/integrazione, da parte del Rappresentante di cui all'Art. 9, della prova documentale relativa ai suoi poteri in ordine alla conduzione dell'Appalto;

mancato intervento dell'Appaltatore nei tempi richiesti in caso di lavori regolati dal verbale di somma urgenza;
in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa.

4. In relazione a quanto sopra, la Stazione Appaltante promuove la verifica dello stato di consistenza dei lavori, l'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, l'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. A tale scopo comunica agli interessati la data del sopralluogo e alla redazione del Verbale da eseguirsi, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante, in mancanza di questi alla presenza di due testimoni. Il Direttore dei Lavori indica altresì quali materiali, macchinari ed attrezzature debbano essere sgomberati, ed il termine entro il quale lo sgombero debba essere completato, salvo, in caso di inadempienza, l'esecuzione dello sgombero ed il deposito di materiali e attrezzature a spese dell'Appaltatore. Se il Verbale non è redatto in contraddittorio per la mancata presenza dell'Appaltatore, viene comunicato per ogni ulteriore effetto all'Appaltatore medesimo a mezzo di Ufficiale Giudiziario a cura della Stazione Appaltante.

5. L'Appaltatore inadempiente è tenuto ad effettuare a propria cura e spese, la guardiania del cantiere e la custodia dei materiali, macchinari ed attrezzature che debbano essere lasciati a disposizione della Stazione Appaltante, la cui presa formale in consegna potrà avvenire ad intervenuta aggiudicazione dei lavori di completamento.

6. All'atto della immissione formale nel possesso del cantiere dell'Impresa che deve provvedere al completamento dei lavori, si procede a verbalizzare definitivamente – con apposito stato di consistenza redatto in contraddittorio con l'impresa inadempiente e con l'impresa subentrante o, in assenza della prima, con l'assistenza di due testimoni – materiali, macchinari e attrezzature da consegnare all'impresa subentrante ed a disporre lo sgombero di quanto non utilizzabile.

- Convenzioni europee in materia di valuta e termini

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in Euro.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante, i valori contenuti in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

- Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010.

In particolare, l'Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese interessate a qualsiasi titolo al lavoro in oggetto, dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva. I soggetti di cui sopra dovranno comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà altresì essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su tali conti correnti e, salvo quanto previsto dal comma 3 articolo 3 L. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

4. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dalla Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) e il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico, ove obbligatorio ex art 13 L. 3/2003.

L'Appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l'applicazione delle sanzioni previste ex art 6 della L. 136/2010, oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del Contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata legge.

- Patto di Integrità

Si rimanda alle disposizioni dedicate contenute nello Schema di contratto

CAPO III - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Organizzazione delle attività per l'esecuzione del contratto

16.1 - Struttura di Gestione Commessa

La complessità delle prestazioni richieste nel presente appalto comportano, da parte dell'Appaltatore l'adozione di una adeguata Struttura di Gestione Commessa in grado di pianificare l'esecuzione del contratto e coordinare le numerose attività necessarie alla progettazione e la successiva realizzazione dei lavori.

La Struttura di Gestione Commessa (GC), tramite la figura del Responsabile della Gestione di Commessa manterrà uno stretto rapporto di coordinamento con la Stazione Appaltante

Tramite una puntuale attività di pianificazione e di monitoraggio, la struttura di Gestione Commessa dovrà assicurare che tutte le attività vengano realizzate nei tempi concordati e con il livello di qualità previsti

La struttura di GC comprende i seguenti specialisti ordinati allo svolgimento delle funzioni di seguito elencate, per ciascuna delle quali dovrà essere individuato un responsabile.

Responsabile generale della Gestione Commessa e della direzione tecnica (Responsabile della commessa);

Responsabile della pianificazione, controllo e tracciamento delle attività;

Responsabile del coordinamento e Controllo della progettazione;

Responsabile Controllo dei lavori e delle forniture (Direttore tecnico del cantiere);

Ciascuna figura svolgerà le seguenti funzioni:

Responsabile generale delle attività e direzione tecnica

Il Responsabile della commessa è il principale interlocutore della Stazione appaltante per tutte le questioni riguardanti l'applicazione del contratto, il coordinamento generale della commessa con particolare attenzione al controllo dei costi.

Responsabile della pianificazione, controllo e tracciamento delle attività

Per l'esecuzione del contratto l'Appaltatore dovrà predisporre un sistema di Controllo di tutte le attività con funzione di pianificazione, monitoraggio, risoluzione delle non conformità e riallineamento delle fasi esecutive.

A questa figura è demandato anche il controllo della corretta e completa produzione delle informazioni, il loro tracciamento e la corretta conservazione dei dati, facendo eventualmente riferimento al sistema informativo messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, affinché sia possibile verificare in ogni momento, da remoto, l'avanzamento dell'esecuzione della commessa, il rapporto con la pianificazione concordata, le misure di riallineamento adottate, le previsioni di ritardo qualora tale riallineamento non sia possibile, l'acquisizione delle certificazioni, attestazioni, schede tecniche, as-built, ecc. con particolare attenzione alle voci di costo.

L'attività in questione deve riguardare anche l'attuazione dei principi CAM e delle misure riferite ai DNSH.

Nella sua attività il responsabile in questione si avvarrà del contributo del Responsabile del coordinamento e Controllo della progettazione e del Responsabile Controllo dei lavori e delle forniture.

Responsabile del coordinamento e Controllo della progettazione

Il Responsabile del Coordinamento e Controllo della progettazione dovrà effettuare la pianificazione, il coordinamento e il controllo di tutte le attività inerenti alla progettazione definitiva/esecutiva. In particolare tale figura dovrà definire le procedure esecutive dei soggetti coinvolti nella progettazione e verificare, prima della loro emissione, che tutti gli elaborati progettuali siano tra loro coordinati e congruenti. Il Responsabile dovrà anche predisporre le procedure e l'organizzazione idonee alla elaborazione dei documenti "come costruito" e assicurare che tali documenti corrispondano effettivamente a quanto prodotto nel corso dei lavori, assicurandone il necessario grado di affidabilità.

Responsabile Controllo dei lavori e delle forniture (Direttore tecnico del cantiere)

Sarà incaricato dell'organizzazione, della gestione e della conduzione del cantiere. Dovrà mantenere i rapporti con la Direzione dei Lavori, coordinando e seguendo l'esecuzione delle prestazioni in contratto e sovrintendendo all'adattamento, all'applicazione e all'osservanza dei piani di sicurezza, assumendo una posizione di garanzia nei riguardi dei lavoratori operanti in cantiere.

Sarà il referente ai fini della applicazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, della verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e dell'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

Sarà suo compito verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione. Sarà persona dotata di idonea e appropriata formazione ed esperienza.

16.2 - Gruppo di progettazione

Il Gruppo di progettazione è costituito da

Responsabile del coordinamento e del controllo della progettazione, (già parte della Struttura di Gestione della Commessa)

Specialista per gli aspetti architettonici

Specialista energetico

Specialista per gli impianti elettrici e speciali,

Specialista per gli impianti meccanici

Il gruppo potrà essere affiancato da specialisti in grado di sviluppare la progettazione definitiva/esecutiva fronteggiando i problemi tecnici che possano presentarsi durante lo sviluppo del progetto. Gli specialisti anzidetti dovranno possedere esperienza in progettazioni civili e impiantistiche simili a quelle oggetto di intervento.

16.3 - Modifiche della struttura di Gestione Commessa

La composizione della Struttura di Gestione Commessa (GC), dovrà corrispondere a quella indicata in sede di Offerta. Non sono ammesse modifiche alla GC, pena la risoluzione ex art. 1456 c.c., salvo impedimenti non riconducibili all'Operatore economico o da questi non prevedibili all'atto della presentazione dell'Offerta. La Stazione Appaltante considera di estrema rilevanza la corrispondenza tra i soggetti proposti in Offerta, ai quali è stato assegnato un punteggio, e quelli che effettivamente svolgeranno le attività loro attribuite, effettuando un puntuale e costante controllo di tale condizione.

Salvi i casi di forza maggiore, prima di procedere a eventuali sostituzioni, l'Operatore Economico si impegna a proporre tempestivamente alla Stazione Appaltante specialisti con qualificazioni almeno

pari a quelle dei soggetti da sostituire. La Stazione Appaltante valuterà le figure proposte sulla base degli stessi criteri utilizzati per la valutazione delle Offerte, riservandosi il diritto di rifiutare gli specialisti non ritenuti idonei. La Stazione Appaltante comunicherà per iscritto all'Operatore Economico le sue determinazioni al riguardo entro 15 giorni dal ricevimento della proposta di sostituzione, completa di Curriculum Vitae del candidato. Qualora all'Appaltatore non pervenga alcuna comunicazione entro il termine sopra indicato, il candidato si intende accettato.

È facoltà della Stazione Appaltante chiedere all'Operatore economico la sostituzione di uno o più specialisti sulla base di congrua motivazione. In tal caso l'Operatore dovrà proporre alla Stazione Appaltante, entro il termine da questa stabilito, specialisti con qualificazioni almeno pari a quelle dei soggetti da sostituire. Gli specialisti proposti saranno valutati dalla Stazione Appaltante come sopra indicato.

I soggetti preposti dall'Appaltatore a gestire i Lavori dovranno essere in possesso, nei limiti delle rispettive competenze e per tutto il periodo nel quale presteranno la loro attività, dei requisiti di abilitazione professionale richiesti dalle leggi vigenti. In caso di perdita dei requisiti, essi dovranno essere immediatamente sostituiti da personale parimenti qualificato.

- Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

Oltre alla esecuzione fedele e a regola d'arte del progetto posto a base di gara nel rispetto degli ordini impartiti dal DL, degli oneri previsti dalla normativa vigente, nazionale e locale, nonché di quanto previsto dai piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri che seguono:

la puntuale **collaborazione** con la Direzione Lavori, fornendo con dovuto anticipo qualsiasi precisazione circa le proprie **modalità esecutive** e richiedendo a quest'ultimo tutte le informazioni necessarie per interpretare o integrare i contenuti del Progetto di Gara;

la redazione del **crono-programma esecutivo** delle attività previste in contratto nonché del suo aggiornamento in caso dell'introduzione di varianti, di ritardi ecc.

l'allestimento, la manutenzione, la pulizia e la custodia del cantiere compresa la realizzazione di ingressi provvisori, recinzioni, viabilità interna, illuminazione di sicurezza, **cartello di cantiere**, cartellonistica di sicurezza, segnaletica e illuminazione, tracciamento e verifica delle distanze. Le dimensioni minime del cartello di cantiere sono di cm. 300 di base e cm. 200 di altezza. Su di esso, oltre alle iscrizioni previste dal modello allegato al presente SC, devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi.

gli oneri per gli **allacciamenti** di cantiere e per eventuali autorizzazioni di **occupazione di suolo pubblico** o relative alla viabilità di accesso al cantiere;

lo **smaltimento** dei materiali di risulta e dei rifiuti di lavorazione, in conformità alle prescrizioni di legge, mettendo a disposizione del DL tutta la documentazione relativa al trattamento, trasporto e conferimento dei materiali ed in particolare:

- l'elenco e i documenti degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti, i dati e le autorizzazioni dei soggetti trasportatori;
- i dati e le autorizzazioni degli impianti di trattamento e delle discariche;
- la copia del Formulario di identificazione del rifiuto, attestante il corretto conferimento.

In caso di rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 del Ministero dei lavori pubblici.

la **responsabilità risarcitoria** o obbligazionaria connessa all'esecuzione delle opere compreso il risarcimento degli eventuali danni a persone o cose lasciandone in tal modo indenne la Stazione Appaltante ed il suo personale;

l'esecuzione in sito, o presso gli istituti autorizzati, di tutte le **prove** che verranno ordinate dalla DL sui materiali e manufatti impiegati nella costruzione, in particolare:

- per le opere strutturali: effettuazione dei prelievi di calcestruzzo secondo quanto previsto dalla normativa vigente, conservazione dei campioni ed esecuzione di prove di carico ordinate dalla stessa DL,
- prove di tenuta per le tubazioni;
- test igrometrici dei massetti ed eventuali shock termici, compresa la fornitura del riscaldamento necessario
- collaudo di tutti i dispositivi installati;

la **custodia e la gratuita manutenzione delle opere eseguite** nei periodi di sospensione lavori e nel periodo intercorrente tra l'ultimazione lavori e l'emissione del certificato di collaudo, ferma restando la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere la consegna anticipata di tutte o parte delle opere ultimate;

la fornitura al DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della **campionatura** dei materiali e la fornitura dei dettagli costruttivi, delle **schede tecniche** e delle **certificazioni**, compresa la custodia in cantiere di detti campioni e della relativa documentazione fino all'emissione del certificato di collaudo;

la realizzazione e la trasmissione settimanale al DL di adeguata **documentazione fotografica** con particolare riguardo ai manufatti non più visibili al termine di lavori. La documentazione fotografica, a colori, dovrà essere prodotta in formato digitale e recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora in cui sono state realizzate le riprese;

l'esecuzione delle **opere a campione** previste dai capitolati speciali di appalto contenenti le prescrizioni tecniche dell'intervento o richieste dalla DL per giustificati motivi; in ogni caso dovranno essere prodotte almeno le seguenti campionature:

- n. 1 serramento esterno completo, in grandezza naturale, della tipologia più significativa rispetto all'intera fornitura. La campionatura dovrà essere montata e riguardare anche la tecnica di installazione del manufatto;
- n. 1 serramento interno scelto ed installato con i medesimi criteri;
- allestimento completo (compresi impianti e finiture) di 3 locali significativi (n. 1 aula normale, 1 gruppo bagni ed 1 tratto di corridoio). La campionatura avrà anche lo scopo di definire i materiali di finitura (marche e colori);

la posa e manutenzione, entro il recinto del cantiere, dei **locali ad esclusivo uso della DL**, arredati, illuminati, climatizzati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavoli, sedie, telefoni, connessione internet, stampante, strumentazione di supporto alle attività di direzione lavori e controllo quali ad es. sclerometro, distanziometro ecc;

l'esecuzione dei necessari **tracciamenti**, rilievi, misurazioni, prove, controlli preliminari all'esecuzione delle opere nonché la riproduzione dei risultati in formato digitale di uso comune (es. .dxf, .ifc ecc.).

la messa a disposizione della DL del personale degli strumenti necessari per rilievi, misurazioni, prove, e controlli in corso d'opera in particolare per l'esecuzione della **contabilità** ed il **collaudo** dei lavori;

la possibilità di accesso a qualsiasi operatore che, su richiesta della Stazione Appaltante, abbia il compito di eseguire interventi all'interno dell'area di cantiere, compreso l'uso della viabilità di cantiere, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie, degli apparecchi di sollevamento e degli allacciamenti di cantiere, dietro riconoscimento delle sole spese vive e del personale preposto all'uso di detti macchinari;

la consegna, di un quantitativo ragionevole, concordato con la DL del seguente **materiale di scorta** per eventuali rappezzi successivi:

- rivestimento bagni
- finitura pavimentazioni (interne ed esterne)
- controsoffitti
- rivestimento di facciata

la compilazione e messa a disposizione del DL di un elenco nominativo giornaliero delle presenze in cantiere.

- Servizi di ingegneria ed architettura

L'appalto comprende l'esecuzione dei seguenti servizi di ingegneria:

A) SERVIZI DA COMPIERSI PRIMA DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE

Progettazione definitiva-esecutiva

Conseguimento delle necessarie autorizzazioni, permessi, pareri di conformità ecc. da parte degli Enti preposti prima dell'elaborazione progettuale esecutiva;

adempimenti di cui alla L. 10/1991 ed alle ulteriori normative in materia di prestazione energetica;

adempimenti di cui al D.M. 37/2008

adempimenti di cui agli artt. 64 e 66 del DPR 380/2001 (progettazione struttura, denuncia dei lavori strutturali) da compiersi come integrazione alla pratica riguardante il titolo abilitativo già ottenuto dalla Stazione Appaltante;

B) SERVIZI DA COMPIERSI AD OPERA COMPIUTA

adempimenti di cui agli artt. 65 e 67 del DPR 380/2001 (relazione a struttura ultimata, collaudo e certificazione);

collaudo dei parametri acustici con riferimento al DPCM 05.12.1997;

predisposizione della relazione asseverata allegata alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini antincendio (Art.4.1 - DPR 151/2011 e art. 19.1 - L. 241/90);

adempimenti tecnici connessi alla dichiarazione di agibilità dell'edificio ai sensi dell'art. 24 del DPR 380/2001;

predisposizione degli As-Built delle opere realizzate e dei relativi impianti tecnologici.

Qualora in corso d'opera occorra la necessità di ottenere autorizzazioni in variante rispetto al progetto precedentemente approvato, l'ottenimento delle nuove autorizzazioni ed i relativi costi da sostenere, sono a carico dell'Appaltatore. In caso le varianti sia state disposte dalla Stazione Appaltante, la stima dei costi aggiuntivi conterrà anche il riconoscimento dei servizi di ingegneria ed architettura connessi.

- Pianificazione e controllo delle attività

Per l'esecuzione del Contratto l'Appaltatore dovrà predisporre un sistema di pianificazione e di controllo delle attività di sua competenza. L'attività di controllo ha lo scopo di

- prevenire l'insorgere di eventuali non conformità rispetto alle indicazioni contrattuali,
- rilevare la presenza di non conformità che non si è potuto pervenire
- provvedere al loro riallineamento,
- mantenere costantemente informata la Stazione Appaltante dello svolgimento dei controlli di cui sopra.

L'attività riguarda anche le modalità di attuazione dei CAM e delle misure previste dei DNSH.

Sono comprese nell'attività:

1 – La pianificazione e il controllo dell'attività di progettazione attraverso la produzione dei seguenti documenti

Cronoprogramma di progettazione;

Piano delle Ispezioni e Prove delle Forniture.

2 – La pianificazione e il controllo dell'attività di esecuzione attraverso la produzione dei seguenti documenti

Cronoprogramma di Costruzione

Avanzamento delle attività del Cronogramma di Costruzione;

3 – L'invio dei seguenti rapporti:

Rapporti periodici di avanzamento;

Segnalazione dei casi di non conformità e proposta di soluzione.

Ciascuno dei citati documenti dovrà avere i seguenti contenuti

1.a) Piano-Programma di Progettazione

Il Piano-Programma è costituito dall'elenco degli elaborati del Progetto Esecutivo, completo delle seguenti informazioni:

per i dati di pianificazione: il codice, il titolo, il formato, il numero di fogli e la data prevista di emissione;

per i dati di avanzamento: la data di emissione, la data di approvazione e la curva di avanzamento pianificato della progettazione.

Il Piano-Programma di Progettazione indicherà, sia gli elaborati che saranno soggetti ad accettazione da parte della Stazione Appaltante.

Il Piano Programma deve essere aggiornato dall'Appaltatore con cadenza trimestrale, la prima volta tre mesi dopo la stipula del Contratto.

1.b) Piano di Ispezioni e Prove delle Forniture

Il Piano di Ispezioni e Prove delle Forniture è costituito dall'elenco di tutti i prodotti, le forniture e le apparecchiature necessarie per la realizzazione dei lavori. Il Piano in esame deve essere corredato dal nome dei fornitori selezionati, dalle date previste di inizio produzione (nel caso di forniture realizzate *ad hoc*), e da luogo e data prevista per le prove ed i collaudi. Il Piano di Ispezioni e Prove verrà completato con le informazioni di cui sopra man mano che esse si renderanno disponibili. Il Piano deve essere aggiornato dall'Appaltatore con cadenza trimestrale.

2.a) Cronoprogramma di Costruzione

Costituito da:

un diagramma a barre, ovvero di Gantt, riferito all'esecuzione dei WBE precedentemente definiti;

una tabella di dati associati alle attività;

una tabella che elenca le attività critiche;

un prospetto di avanzamento costi;

una relazione che riporti i criteri con i quali è stata impostata la cronologia delle attività e l'analisi, solo in fase di pianificazione, delle eventuali criticità presenti.

Il Cronoprogramma di Costruzione deve inoltre:

individuare le eventuali attività a carico di terzi che possono condizionare lo svolgimento delle attività a carico dell'Appaltatore ed essere conforme al Cronogramma Lavori presentato dall'Appaltatore in sede di Confronto competitivo;

essere elaborato con l'apporto del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed essere coerente con il PSC;

essere accompagnato da una breve relazione che illustri i criteri seguiti per l'impostazione del Cronogramma di Costruzione, i commenti sulle criticità riscontrate nella pianificazione ed altre informazioni utili per inquadrare gli aspetti cronologici delle attività.

essere aggiornato periodicamente in funzione dell'effettivo avanzamento dei lavori come di seguito specificato

2.b) Avanzamento delle attività del Cronogramma di Costruzione

Trimestralmente l'Appaltatore riporterà sul Cronogramma di Costruzione le date di inizio e di fine effettive delle attività iniziate e/o terminate nel bimestre e provvederà alla programmazione per i mesi successivi.

Inoltre esso aggiornerà o elaborerà una serie di documenti, tra i quali:

diagramma di Gantt;

tabella attività;

tabella attività critiche;

avanzamento della progettazione costruttiva;

comunicazioni di collaudo.

– Avvio dell'esecuzione del contratto

22.1 Modalità di avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'avvio dell'esecuzione del contratto sarà definito con apposito verbale sottoscritto dal RUP e dall'Appaltatore.
2. Ai sensi dell'articolo 32 comma 13 del Codice è facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza anche nelle more della stipulazione formale del Contratto. In tal caso, il RUP comunicherà la data fissata per la consegna dei lavori con un anticipo di almeno 15 giorni. Il DL indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

22.2 Consegna dei lavori

1. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
2. La procedura sarà eseguita successivamente alla verifica positiva del progetto elaborato dall'Appaltatore. Qualora il Piano Programma della progettazione, concordato con la Stazione Appaltante, preveda la consegna e la verifica del progetto in più fasi, la consegna dei lavori potrà avvenire solo dopo l'approvazione della prima fase. In ogni caso non sarà possibile procedere alla consegna dei lavori in mancanza dei titoli abilitativi dell'opera il cui conseguimento è compito dell'Appaltatore stesso.
3. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione
5. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, 15 giorni prima dell'inizio dei lavori o almeno 1 giorno prima in caso di consegna lavori in via di urgenza:
 - a) la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta;
 - b) la documentazione attestante l'idoneità tecnico professionale di cui all'allegato XVII del D. Lgs. 81/2008;
 - c) copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto all'obbligo di comunicare al Centro per l'impiego competente la instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale 30/10/2007;
 - d) elenco dei lavoratori che l'Appaltatore intende utilizzare nel cantiere in oggetto;
 - e) i tesserini di tali operai segnalati, da vistare a cura del Direttore dei Lavori;
 - f) contratto di lavoro di distacco riferito agli eventuali operai in distacco;
 - g) programma dei lavori dettagliato redatto in riferimento ad ogni singola WBE.
6. Nel caso occorra la consegna dei lavori frazionata, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate provvedendo ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna parziale e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.
7. In caso di lavorazioni eseguite all'interno dell'edificio scolastico esistente, le maestranze che prenderanno parte ai lavori, devono firmare il libro delle presenze conservato presso l'istituto, indicando la ditta di appartenenza, il nome e il cognome scritto in stampatello, i giorni e gli orari della prestazione lavorativa.

- Termini per l'esecuzione del contratto

23.1 Durata complessiva di esecuzione del contratto

1. Il tempo utile per l'esecuzione dell'opera è fissato in **giorni 300 (trecento)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del relativo verbale di avvio.
2. Il tempo di cui al comma 1 del presente articolo comprende inoltre il tempo necessario per l'ottenimento del titolo edilizio e delle connesse autorizzazioni stimato in 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora tale stima risultasse insufficiente sarà accordata una proroga sulla data di ultimazione lavori pari al tempo eccedente al termine sopra indicato.
3. Nel calcolo del tempo contrattuale si è inoltre tenuto conto delle ferie contrattuali, della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, e delle difficoltà ad operare in concomitanza con le attività scolastiche.

- Proroghe

1. L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza di detto termine.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine contrattuale, e comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso, la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al RUP, il quale si pronuncerà in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ovvero tempestivamente nei casi di cui al paragrafo precedente, previa acquisizione del parere, non vincolante, della DL.
4. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui al presente articolo, costituisce rigetto della richiesta.
5. Nel caso la proroga della scadenza di ultimazione lavori venga concordata contestualmente ad un'estensione contrattuale per l'esecuzione di ulteriori lavori, i costi relativi ai diritti spettanti all'esecutore per la maggiore durata, si intendono compensati nel valore della perizia suppletiva.
6. Negli altri casi, l'Appaltatore avrà diritto all'estensione del periodo contrattuale, compresa la eventuale imputabilità alla Stazione Appaltante dei costi dovuti alla maggior durata, solo se dimostra che si sono verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - a) non è stato possibile completare più del 50% dei lavori in corso, o dare inizio a più del 50% dei lavori che secondo programma avrebbero dovuto iniziare nel periodo di ritardo, indipendentemente dal fatto che detti lavori siano sul cammino critico.
 - b) la causa del ritardo sia al di fuori del controllo dell'Appaltatore;
 - c) l'Appaltatore abbia preso tutti i ragionevoli provvedimenti per evitare e minimizzare il ritardo e i suoi effetti;
 - d) l'Appaltatore abbia chiesto un'estensione dei termini contrattuali conformemente al precedente comma 1.
7. Nel caso non ricorrano le circostanze sopra elencate, l'Appaltatore è tenuto a modificare, in contraddittorio con il DL, il programma lavori al fine di mantenere invariata la scadenza contrattuale concordata.
8. Per richiedere un'estensione dei termini contrattuali, l'Appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante:
 - a) la quantificazione del ritardo, le sue cause, i fatti rilevanti e le conseguenze prevedibili;
 - b) l'entità della proroga richiesta, unitamente alle informazioni sufficienti per consentire alla Stazione Appaltante di valutare la richiesta.

- Disposizioni e ordini di servizio

1. L'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto sono di competenza del direttore dei lavori.
2. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori. L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.
3. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve

- Sospensione e ripresa dei lavori

1. È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte; la sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto. In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 107 del codice, si applicano le previsioni di cui al DECRETO 7 marzo 2018 , n. 49 .
2. Tra le circostanze speciali di cui al comma 1 rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del codice;
3. La sospensione è ammessa solo quando dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Nella sospensione dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.
4. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta, riferendosi al programma lavori e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
5. Al di fuori dei casi sopra elencati il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato e della Regione per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici.
6. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere a congrui intervalli di tempo, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
7. Non appena venute a cessare le cause della sospensione, il DL dispone, tramite verbale, la loro ripresa. Il verbale di ripresa dei lavori è firmato dall'esecutore e inviato al responsabile del procedimento nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.
8. Ove le cause imprevedibili o di forza maggiore impediscano solo parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non realizzabili dandone atto in apposito verbale. Anche in questo caso nel verbale di sospensione saranno indicate le attività sospese riferendosi al programma lavori. Inoltre l'Appaltatore è tenuto ad aggiornare, in contraddittorio con il DL, il programma lavori tenendo presente i principi stabiliti nel precedente articolo "Proroghe".
9. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non

intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede come indicato nel seguente articolo.

- Sospensione illegittima

1. La sospensione totale o parziale dei lavori occorsa per cause diverse da quelle stabilite dal precedente articolo "Sospensione e ripresa dei lavori", è convenzionalmente denominata "illegittima" e il diritto dell'esecutore ad ottenere l'estensione del periodo contrattuale e l'ottenimento del risarcimento dei danni subiti in proporzione alla durata della sospensione.

2. L'Appaltatore avrà diritto ad una estensione del periodo contrattuale solo se dimostra che si sono verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

non è stato possibile completare più del 50% dei lavori in corso, o dare inizio a più del 50% dei lavori che secondo programma avrebbero dovuto iniziare nel periodo di ritardo, indipendentemente dal fatto che detti lavori siano sul cammino critico. La percentuale dei lavori è valutata sulla base delle WBE corrispondenti.

la causa del ritardo sia al di fuori del controllo dell'Appaltatore;

l'Appaltatore abbia preso tutti i ragionevoli provvedimenti per evitare e minimizzare il ritardo e i suoi effetti;

l'Appaltatore abbia chiesto un'estensione dei termini contrattuali conformemente all'art. 10 del DM 49/2018.

3. Per richiedere un'estensione dei termini contrattuali, l'Appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante appena possibile, dopo l'inizio del ritardo:

la quantificazione del ritardo, le sue cause, i fatti rilevanti e le conseguenze prevedibili;

l'entità della proroga richiesta, unitamente alle informazioni sufficienti per consentire alla Provincia di valutare la richiesta.

4. Il risarcimento è calcolato con riferimento alle componenti indicate dalla norma, ovvero:

a) spese generali;

b) lesione dell'utile;

c) mancato ammortamento e retribuzioni inutilmente corrisposte;

d) costo della fideiussione

Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno è così quantificato:

spese generali infruttifere determinate nella misura compresa tra il 7% ed il 9% a seconda dell'importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori;

lesione dell'utile, ovvero ritardata percezione dell'utile rapportata alla durata dell'illegittima sospensione, calcolata nella misura pari agli interessi moratori, come fissato dal decreto annuale del MIMS, aggiungendo una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore;

mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte: riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari eventualmente presenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori, il quale dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. La determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

5. il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del Codice è determinato sulla base dei criteri indicati all'art. 10 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

6. Il calcolo sarà riferito al numero di giorni per i quali il periodo contrattuale è stato esteso, secondo i principi indicati al precedente articolo "Proroghe", intendendo tale stima a totale tacitazione di ogni pretesa in argomento da parte dell'Appaltatore.

7. Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

8. L'indennità per il ritardo e/o per la sospensione non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; pertanto, qualora si raggiunga detto importo, l'Appaltatore avrà diritto di recedere dal Contratto senza vantare altri diritti o pretese che non si riferiscano a lavori eseguiti o a forniture di materiali accettati dal DL, per i quali la Stazione Appaltante abbia acquisito la proprietà.

- Danni da forza maggiore

Non verrà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'articolo 11 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La segnalazione deve essere effettuata dall'Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento.

- Penali

29.1 Disposizioni generali

Tutte le penali di cui al presente articolo, sono applicate dal RUP in sede di conto finale, ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo, o in sede di conferma del certificato di regolare esecuzione.

L'importo complessivo delle penali, non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale ai sensi dell'art.113-bis comma 4 D.lgs. n. 50/2016. Qualora il Contratto riguardi un intervento finanziato con il PNRR tale soglia è innalzata al **20 per cento**.

Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l'art.108 D.lgs. n. 50/2016 in materia di risoluzione del Contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

29.2 Penali per ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una **penale pari all' 0,6 per mille** (zerovirgolasei per mille) sull'importo contrattuale.

Tale penale è applicata:

- **sia per l'eventuale ritardo relativo al termine per l'esecuzione dei servizi di progettazione,**
- **sia per l'eventuale ritardo relativo all'esecuzione delle opere**

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. Tutte le penali di cui al presente paragrafo, sono applicate dal RUP in sede di conto finale, ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo, o in sede di conferma del certificato di regolare esecuzione.

29.3 Penali per mancato adempimento degli obblighi del PNRR

Si richiama integralmente l'art. 47 comma 3 e comma 3-bis D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021. La Stazione Appaltante, tramite il Direttore dei Lavori, effettuerà un controllo periodico sull'osservanza di quanto indicato all'art.47 sopra menzionato, redigendo un report con attestazione finale dell'avvenuta presentazione e completezza dei rapporti da istruire da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 47 comma 3 e comma 3-bis sopra citati. In caso di mancato rispetto di quanto indicato al presente comma, o nel caso in cui l'Appaltatore non presenti entro il termine prestabilito la documentazione richiesta, verrà applicata una penale pari allo 1 per mille (uno per mille) sull'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo. In caso di mancata presentazione, verrà applicata una penale pari al 10 per cento dell'importo contrattuale in riduzione dell'importo della rata a saldo.

Sulla scorta di quanto statuito dall'art. 47, comma 6 e dall'art. 50 comma 4, D.L. n. 77/2021, in deroga all'art. 113- bis D.lgs. n. 50/2016, viene prevista l'applicazione di una penale pari a 0,6 (zero virgola

sei) per mille dell'ammontare netto del contratto, per l'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 3,3-bis e 4 dell'art.47 in esame.

- Varianti e nuovi prezzi

1. Nessuna variazione o addizione del progetto allegato al contratto, potrà essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal DL nel rispetto delle procedure di legge.

2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per ciò l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del Codice.

3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della DL.

4. Qualora per la composizione della variante non fossero presenti nell'elenco prezzi allegato al Contratto le voci necessarie, si procederà alla composizione di nuovi prezzi facendo riferimento al seguente listino:

a) il listino prezzi della Regione Lombardia 2023;

5. Qualora non sia possibile fare riferimento ad alcuno dei listini sopracitati, il nuovo prezzo sarà determinato:

a) a seguito di un ragguglio con lavorazioni consimili compresi nel contratto;

b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandone il valore totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi a loro volta effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

6. Per ciascuna delle varianti in argomento, la Stazione Appaltante predisporrà apposita perizia con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice. La perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

- Accettazione dei materiali

1. Nessun componente potrà essere messo in opera senza previa accettazione da parte della DL. La procedura di accettazione prevederà la compilazione di apposito verbale o nota sul Giornale di Cantiere.

2. Sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese per le campionature e per le prove (comprese le spese trasporto dei campioni, le spese di laboratorio, ecc..) nonché le spese per l'eventuale ripetizione delle stesse. La DL potrà eseguire il prelievo dei campioni e le prove anche presso i fornitori dell'Appaltatore.

3. L'Appaltatore, con adeguato anticipo rispetto all'ordinazione del materiale, dovrà concordare con la DL l'elenco dei campioni e dei materiali da sottoporre all'approvazione di cui al comma precedente affinché non si verificino interruzioni rispetto ai tempi previsti nel programma lavori.

4. Tutti i materiali campionati dovranno essere provvisti di adeguate schede tecniche e di tutte le informazioni necessarie a dimostrare l'adeguatezza del materiale e della procedura di messa in opera alle norme vigenti in materia (es. "Norme tecniche per le costruzioni 2018" approvate con decreto Ministero delle Infrastrutture, classificazione dei materiali ai fini della conformità antincendio, CAM ecc.).

5. Riguardo ai materiali o ai campioni eventualmente rifiutati dalla DL, l'Appaltatore dovrà provvedere ad eseguire altre campionature fintanto che i risultati delle prove siano ritenuti soddisfacenti.

6. I campioni e i materiali approvati, le relative schede tecniche e quant'altro necessario alla loro identificazione, le risultanze dei collaudi in corso d'opera, ecc. dovranno essere conservati, a cura dell'Appaltatore, in apposito locale.

CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA

- Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a. le spese contrattuali;

b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto che sarà stipulato in forma pubblica amministrativa ed in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del Codice.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.

4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente Contratto è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati si intendono IVA esclusa.

- Redazione del registro di contabilità, misurazioni delle lavorazioni

1. La tenuta dei documenti contabili, la misurazione e la contabilizzazione delle lavorazioni avvengono a cura della Direzione Lavori con l'applicazione delle **disposizioni di cui al D.M. 07/03/2018 n. 48 del MIT**, con particolare riferimento agli art. 13, 14 e 15 del Decreto stesso che qui si intendono integralmente richiamati. **Al presente CSA è allegata la tabella delle categorie contabili da utilizzarsi per la contabilizzazione a corpo dei lavori, da attuarsi secondo gli avanzamenti percentuali delle singole categorie contabili.**

2. Il Registro di contabilità, redatto come indicato dall'art. 14 comma 1.c) del D.M. 07/03/2018 n. 48 del MIT, deve essere firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

3. Nel caso in cui l'Appaltatore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, il Direttore dei Lavori ne fa espressa menzione nel registro.

4. L'esposizione delle riserve sul registro è regolata nel successivo articolo "Riserve e controversie"

- Anticipazione

1. È prevista la corresponsione in favore dell'Appaltatore di una anticipazione alle condizioni e del valore massimo pari a quanto stabilito dalla legge vigente all'atto della stipula del Contratto.

2. Si applica l'articolo 35 comma 18 del Codice, fatte salve diverse determinazioni di legge in merito alle modalità di recupero dell'importo fideiussorio in corso d'opera.

- Pagamenti in acconto

1. Le prestazioni progettuali verranno liquidate con apposito SAL. ad avvenuta approvazione e validazione del progetto esecutivo previo deposito di idonea polizza RC da parte dei soggetti

responsabili dell'attività progettuale. Trova applicazione nel presente contratto, ove si riscontrino i presupposti previsti dalla norma, l'opzione di cui all'art. 59, comma 1 quater del Codice ("... corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione ...")

2. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento lavori (SAL), mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati con i criteri sotto riportati, al netto del ribasso di gara, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungono, al netto delle ritenute di garanzia, un importo non inferiore a **€ 150.000,00 (centocinquantamila/00)**, secondo i criteri previsti all'articolo 113-bis del Codice.

3. La somma di tutti i pagamenti in acconto non potrà in nessun caso la quota del 10,00% dell'importo contrattuale. Il pagamento dell'importo residuo sarà quindi compreso nell'importo del saldo finale emesso e relativo certificato di pagamento a seguito dell'esito positivo del Collaudo.

4. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante solo quando, in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate, vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

5. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori.

6. La Stazione Appaltante, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, dalla data di ricevimento della fattura effettuerà la liquidazione. Quale data di ricevimento della fattura s'intende a pieno titolo ed effetti la data di ricezione della fattura elettronica al protocollo del Comune e risultante dalla relativa notifica inviata all'Appaltatore dal Sistema di Interscambio (SDI). Le parti possono pattuire al momento della stipulazione del Contratto, un termine maggiore che comunque non può superare 60 (sessanta) giorni, secondo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 4 del D. Lgs. 231/02, testo vigente.

7. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1 del presente articolo.

8. Ai sensi dell'articolo 113- bis del Codice, l'emissione di ogni mandato di pagamento è subordinata:

- all'acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, del DURC regolare riferito ai lavori oggetto del presente appalto, dell'affidatario dei lavori e degli eventuali subappaltatori o sub affidatari;
- qualora l'Appaltatore si sia avvalso del subappalto, alla preventiva trasmissione, da parte dell'Appaltatore, delle fatture quietanzate dei subappaltatori intervenuti nelle lavorazioni contabilizzate nel SAL precedente.

9. Ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 602 come introdotto dall'articolo 2, comma 9 della L. 24.12.2006 n. 286, la corresponsione delle rate di acconto è subordinata all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 18.01.2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per il territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

- Conto finale e pagamento a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale e con le modalità stabilite dall'art. 14 commi 1.e) e 5. del D.M. 49/2018. Il conto finale è accertato e propone l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione, ai sensi dell'art.4, comma 3, del D. Lgs. 231/2002 vigente, riguardo al predetto termine di 30 giorni, le parti possono pattuire al momento della stipulazione del Contratto, un termine maggiore comunque non superiore a 60 giorni.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto si ritiene definitivamente accettato.

3. La rata di saldo è pagata, previa costituzione di garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103 comma 6, del Codice, entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le parti possono pattuire al momento della stipulazione del Contratto, un termine maggiore che comunque non può superare 60 (sessanta) giorni.

4. Si applicano le condizioni di cui all'articolo "Pagamenti in acconto", del presente CSA.

5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

- Fatturazione elettronica

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo, l'Appaltatore dovrà presentare regolare fattura trasmessa in forma elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013. Non saranno accettate né pagate fatture in formato cartaceo. La Città metropolitana di Milano si impegna a comunicare all'Appaltatore tutti i dati previsti dal D.M. 55/2013 per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche, fra cui, in primo luogo, il Codice Univoco IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni) dell'ufficio deputato al loro ricevimento.

2. Il termine per il pagamento delle fatture è fissato in giorni 30 naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura trasmessa in formato elettronico, salva diversa pattuizione fra le parti, e si intende rispettato con l'emissione del mandato di pagamento, ai sensi del D. Lgs. 231/2002 vigente.

3. L'articolo 1 comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) prevede che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, versino direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto (IVA) che viene addebitata loro dai fornitori. Alla luce di tale norma, pertanto si provvederà a corrispondere all'Appaltatore il pagamento soltanto dell'importo dell'imponibile. L'Appaltatore dovrà comunque esporre l'IVA in fattura e inserire in essa la seguente dicitura "Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del DPR n. 633/1972 vigente".

4. Il termine di pagamento delle fatture è sospeso per il periodo dal 16 dicembre al 15 gennaio per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell'esercizio finanziario.

- Revisione dei prezzi

Nel rispetto del al decreto 27 gennaio 2022, n. 4 è possibile la revisione dei prezzi come da art. 106 comma 1, lettera a) primo periodo del Dlgs 50/2016 fermo restando quanto previsto dal secondo e da terzo periodo del medesimo comma 1.

2. In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le

variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.

3. La compensazione di cui al comma 2 è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni

contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto 27 gennaio 2022, n. 4, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 2, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80% di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 3, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80% di detta eccedenza.

5. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

6. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

7. Per le finalità di cui al comma 2, si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa.

Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.

8. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 40, commi 2 e 3, solo per l'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;

a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione;

a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell'anno precedente;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all'articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso;

9. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 deve essere richiesta dall'appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2.

- Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla DL.
2. A giudizio della DL, per la sola quota della fornitura, è possibile prevedere il loro accreditamento in contabilità per i manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.

- Interessi per ritardato pagamento

1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito nel presente documento, o qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito dalla norma, per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato o il pagamento della rata di acconto di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.
2. Il saggio degli interessi di mora è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. I capitolati possono prevedere che la misura di tale saggio sia comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.
3. Nel caso di subappalto con pagamento diretto, gli interessi di cui al presente articolo sono corrisposti all'esecutore ed ai subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi.

CAPO V - CAUZIONI E GARANZIE

- Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 1, del Codice, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, del valore stabilito dalla norma. Si applica l'articolo 93 comma 7 del Codice.
2. La garanzia fidejussoria definitiva è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa fideiussoria, anche rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D. Lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alla scheda tipo 1.2 del D.M. 12.03.04 n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 del medesimo decreto, integrata con la clausola della rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, in osservanza di quanto disposto dall'articolo 103 del Codice. Essa è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del Contratto.
3. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della

liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sulla liquidazione degli acconti successivi da corrispondere all'Appaltatore.

7. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'articolo 103 comma 3, del Codice.

8. Ai sensi dell'articolo 103 comma 10 del Codice, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale tra le imprese.

9. Le modalità di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'articolo 103 del Codice. Resta inteso che l'Appaltatore dovrà comunque assoggettarsi alla stipula di tutte le polizze di garanzia previste dalla normativa vigente.

10. Le garanzie di cui al presente articolo prestate dall'Appaltatore, devono prevedere la copertura anche dei danni causati dalle imprese sub appaltatrici e sub fornitrici.

- Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'articolo 93 comma 7 del Codice, l'importo della garanzia provvisoria di cui all'articolo 38 – Cauzione provvisoria, e della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 39 – Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva, è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dichiara in sede di offerta il possesso del requisito e lo documenta nei modi previsti dalla normativa vigente.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento siano in possesso delle certificazioni di cui al comma 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione è applicabile ai soli operatori economici certificati per la quota parte ad essi riferibile.

3. In caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del Codice, per poter beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della certificazione di qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa partecipante ed aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

- Assicurazione a carico dell'Appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del Codice, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e preveda una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

2. La polizza assicurativa deve essere emessa in conformità con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193, recante il "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni".

Per il presente Contratto gli importi minimi da garantire sono i seguenti:

Opere oggetto del contratto, importo € 4.672.965,83

Responsabilità civile per danni a terzi in corso dell'esecuzione dei lavori € 5.000.000,00

3. La copertura della predetta garanzia assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui al comma 7 dell'art. 103 del Codice. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore e devono essere prestate in conformità agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo quanto previsto al comma 9 dell'art. 103 del Codice.

4. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- prevedere una somma assicurata, per le opere oggetto del Contratto e per le opere preesistenti, non inferiore all'importo complessivo del Contratto;
- essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

6. Le garanzie di cui sopra, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

7. Le garanzie devono essere stipulate, anche nell'interesse e per i beni delle imprese associate, nonché dei progettisti, direttori di cantiere o di altri professionisti della cui opera l'Appaltatore comunque si avvalga, e devono essere dirette a tenere indenni i soggetti interessati da tutti i rischi connessi all'esecuzione dell'opera, da qualsiasi causa determinati. Inoltre, le coperture dovranno comprendere anche i casi di colpa grave del contraente, degli assicurati e/o del beneficiario, nonché i casi di colpa grave o di dolo delle persone di cui gli assicurati debbano rispondere (art.1900 C.C.). Eventuali clausole che limitino la copertura assicurativa devono essere specificamente approvate dalla Stazione Appaltante.

8. In caso di escussione della garanzia, l'Appaltatore dovrà provvedere a reintegrarla, entro trenta giorni dalla richiesta, a pena di risoluzione del Contratto.

- Polizza di responsabilità civile del progettista

L'Appaltatore dovrà presentare una polizza di responsabilità civile professionale ai sensi dell'art. 24 co. 4 del D.lgs. n. 50/2016, a copertura dei rischi derivanti dall'attività di progettazione dalla data di approvazione del progetto alla data di emissione del certificato di collaudo:

- la polizza che deve essere estesa, oltre alle eventuali nuove spese di progettazione, anche agli eventuali maggiori costi che l'amministrazione dovrà sopportare in caso di varianti rese necessarie per errori di progettazione;
- la garanzia, come richiesto dal punto 4.1 della parte II delle Linee guida ANAC n. 1/2019, deve coprire anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto definitivo o esecutivo che abbiano determinato, a carico della stazione appaltante, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La polizza assicurativa deve essere emessa in conformità con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193, recante il "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni".

- Garanzie sulla rata a saldo

1. La garanzia fideiussoria della rata a saldo, ai sensi dell'articolo 103 comma 6 del Codice, deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

- a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'IVA all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
- c) garanzia prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione.

La polizza assicurativa deve essere emessa in conformità con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193, recante il "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni"

CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Controllo della sicurezza e responsabilità

L'Appaltatore dovrà attenersi strettamente a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008. Qualsiasi violazione degli obblighi indicati dal presente articolo sarà contestata all'Appaltatore per iscritto. Qualora l'Appaltatore, già richiamato, risultasse per la seconda volta inadempiente alla stessa prescrizione, la Stazione Appaltante considererà il fatto come grave errore professionale 1456 c.c.

Trovano applicazione le disposizioni del D.Lgs 81/2008 e conseguenti obblighi e responsabilità ricadenti sull'impresa affidataria, nonché sulle imprese esecutrici ed eventuali lavoratori autonomi legittimanti ad operare nel cantiere.

- Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

2. Ai sensi dell'art. 105 comma 14 del Codice, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest'ultimi, degli obblighi di sicurezza.

CAPO VII - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

- Subappalto – Subaffidamento – Distacco - Avvalimento

50.1 Subappalto

Il subappalto è assoggettato ad esplicita autorizzazione dell'ente secondo le disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 del codice dei contratti, è ammesso secondo normativa vigente.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente in misura maggioritaria.

Non è previsto il ricorso al subappalto per i servizi di ingegneria e architettura, ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, fatte salve le eccezioni disposte dal medesimo comma e secondo le disposizioni delle Linee Guida n. 1 aggiornate da ANAC con Delibera n. 417 del 15/05/2019, come modificate dalla Legge n. 238/2021.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'articolo 105 e dall'articolo 31, comma 8, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Il subappaltatore è altresì tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile;

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.

Ai sensi dell'art. 105 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito previa autorizzazione della Stazione Appaltante, in ottemperanza degli obblighi e alle condizioni richiamate nella normativa di settore.

L'autorizzazione della Stazione Appaltante è rilasciata dal ricevimento della richiesta entro i termini di legge.

La Stazione Appaltante procederà con la revoca dell'autorizzazione, ancorché già concessa, al subappalto e/o al cottimo nel caso in cui il subappaltatore o il cottimista dovessero risultare destinatari:

a) di provvedimenti esecutivi concernenti divieti, decadenze e sospensioni di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011, comunicati dal Prefetto all'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 69 del citato decreto;

b) di comunicazioni antimafia interdittive, ai sensi dell'articolo 88 comma 3, primo periodo del D.lgs. n. 159/2011;

c) di informazioni antimafia interdittive ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 92, commi 2, 3 e 4 del D.lgs. n. 159/2011, ovvero ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 94 del citato decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo. Inoltre, considerato che la Stazione Appaltante è Ente firmatario del “Protocollo di Intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture” del 12/07/2022, ratificato con Decreto sindacale n. 127/2022, la stessa procederà inoltre alla revoca dell'autorizzazione, ancorché già concessa, al subappalto e/o al cottimo nel caso in cui il Prefetto dovesse segnalare, a carico del subappaltatore e/o del cottimista, pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera, entrambi definitivamente accertati.

In caso di ottenimento del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) del subappaltatore negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione al subappalto, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio.

Il Contraente principale e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il Subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione Committente per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Qualora, a seguito di accertamento effettuato dalla DL, anche attraverso l'Ispettorato del lavoro, si riscontri il mancato rispetto di quanto sopra, il RUP assegna un termine, non superiore a giorni quindici, per l'eliminazione dell'inadempienza. Trascorso inutilmente il termine suddetto, la Stazione Appaltante applica una penale corrispondente al 5% del corrispettivo delle opere oggetto dell'inadempienza.

Qualora l'Appaltatore perseveri nell'inadempienza, la Stazione Appaltante provvederà secondo i termini stabiliti dall'art. 108 del Codice.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate nel Regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di legge. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

50.2 Subaffidamento

I sub affidamenti che non costituiscono subappalto devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, con l'indicazione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento e la denominazione del soggetto affidatario, e l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo "Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari" del presente SC, unitamente a una o più dichiarazioni di quest'ultimo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 2000, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza di cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

La comunicazioni dei sub affidamenti deve avvenire con almeno 10 giorni di anticipo rispetto al previsto avvio delle lavorazioni di ogni singolo e specifico subaffidamento.

L'avvio delle relative lavorazioni potrà avvenire solo previo assenso del Responsabile dei Lavori e del Coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione, nominati o individuati ai sensi del D.Lgs 81/2008.

50.3 Distacco di manodopera

Qualora l'Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del D.lgs. n. 276/2003, definita "distacco di manodopera" lo stesso dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- di avere in corso con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare chiaramente anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra.

Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice. La Stazione Appaltante, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra, ovvero qualora durante il distacco vengano a cessare tali requisiti.

50.4 Avvalimento

È ammesso l'avvalimento per tutte le categorie salvo per quanto disposto ai sensi del combinato art. 89 D.lgs. 50/2016 e del D.M. 248/2016

- Pagamento dei subappaltatori

1. Nei rapporti con i propri subappaltatori, l'Appaltatore è tenuto ad accordare termini e condizioni di pagamento non meno favorevoli rispetto a quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", che devono essere fissati per iscritto nel contratto di subappalto.

2. La Stazione Appaltante, come previsto dall'art. 105, comma 13, del Codice corrisponde direttamente l'importo dovuto alle prestazioni secondo i casi definiti dal predetto articolo.

3. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore e all'accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

4. Qualora l'Appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, la Stazione Appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'Appaltatore non provveda.

5. In caso di cessione del credito, l'Appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione Appaltante, entro 30 gg dal rilascio della certificazione art. 9, comma 3-bis, della L. 2/2009, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti ai subappaltatori per lo stato di avanzamento lavori oggetto di certificazione. In caso di mancata ottemperanza, il pagamento e la certificazione delle rate di acconto relative agli stati di avanzamento lavori successivi e della rata di saldo sono sospesi.

CAPO VIII - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

- Riserve e controversie

Il presente articolo, ai sensi dell'art. 9 del DM 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, disciplina i casi di controversia che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto.

Qualora insorga il caso di contestazioni circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori la circostanza è comunicata dal Direttore dei Lavori o dall'Appaltatore al Responsabile del Procedimento. Il Responsabile del Procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile del Procedimento è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità con le modalità di seguito indicate.

Le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, nel periodo immediatamente successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte sul registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Qualora l'Appaltatore, avendo firmato il registro con riserva, rilevi che l'esplicazione e la quantificazione della stessa non sia possibile al momento della sua formulazione, si impegna, a pena decadenza, ad esplicitarla nel termine dei quindici giorni successivi, indicando e sottoscrivendo sul registro le corrispondenti richieste di indennità, comprensive di precisa indicazione della cifra di compenso cui ritiene di avere diritto e le ragioni della richiesta.

Qualora l'Appaltatore non abbia firmato il registro con riserva, o lo abbia fatto senza esplicitare e quantificare la stessa nei termini sopra indicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati come esposti dal Direttore dei Lavori. In tal caso decade per l'Appaltatore il diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente

approvato dalla Stazione Appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Per la definizione delle controversie non risolte sui diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art.205 del Codice, si ricorrerà alla competenza del Giudice ordinario ed è escluso il ricorso all'arbitrato. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

- Definizione del contenzioso – Collegio Consultivo Tecnico

La definizione dell'eventuale contenzioso avverrà secondo le modalità previste dal D.Lgs 50-2016 agli articoli 204 e seguenti dando precedenza ai "Rimedi alternativi alla tutela giurisprudenziale".

- Accordo bonario

Trova applicazione l'articolo 205 del Codice.

Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice Civile e dell'art. 208 del Codice.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

- Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei Contratti Collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione, o da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Direzione Lavori o segnalata dagli organismi interessati, la Stazione Appaltante ingiunge all'Appaltatore di regolarizzare la propria posizione, dandone notizia agli organismi suddetti ed all'Ispettorato del Lavoro.

È obbligatorio secondo quanto disposto dal vigente Protocollo d'intesa per la regolarità e sicurezza del lavoro, provvedere al pagamento delle retribuzioni dei lavoratori subordinati, tramite bonifico bancario o altre forme che consentano comunque la tracciabilità del pagamento stesso; restano ferme le iniziative che potranno essere assunte dagli organismi interessati dalla Stazione Appaltante.

La mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori, non consente il pagamento della ritenuta a garanzia dello 0,50% dopo l'approvazione del collaudo.

Il Direttore Lavori o il Responsabile Unico del Procedimento, possono in qualsiasi momento, chiedere all'Appaltatore ed ai subappaltatori, copia del Libro Matricola; gli stessi possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere, e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

L'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto operante in cantiere, un cartellino di riconoscimento, impermeabile ed esposto in forma visibile, recante la denominazione dell'impresa del quale è dipendente, il nome, il cognome, il numero di matricola e la data di assunzione.

L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo, anche per il personale dei subappaltatori autorizzati; al personale presente occasionalmente in cantiere, che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili), fornisce un cartellino di riconoscimento generico che indichi la qualificazione di tale personale estraneo;

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del Codice, in caso di ottenimento da parte del Responsabile Unico del Procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal Certificato di Pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli Enti Previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

- Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

Trova applicazione l'articolo 108 del Codice e, in particolare, costituiscono motivo di risoluzione del Contratto, le seguenti fattispecie:

sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

perdita del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti per l'ammissione alla gara e per la stipula del Contratto;

violazione alle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (D.L.gs. n.81/2008), e delle ingiunzioni fatte al riguardo dal coordinatore per la sicurezza in esecuzione;

quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, del divieto di subappalto e delle ingiunzioni fattegli come disposto negli articoli precedenti;

cessione anche parziale del Contratto;

inosservanza dell'obbligo di denunciare alle Forze di Polizia i reati, dei quali l'Appaltatore abbia circostanziata notizia, commessi nei confronti di coloro, che operano nell'esecuzione dell'appalto;

la segnalazione da parte del Prefetto di progressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero di ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera, entrambi definitivamente accertati;

inosservanza degli obblighi previsti all'art. 3 della Legge n.136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, ivi compreso l'obbligo di effettuare il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori subordinati a mezzo di bonifico bancario con altre forme, che consentano comunque la tracciabilità del pagamento stesso;

applicazione di penali complessivamente superiori al 10% dell'importo contrattuale netto;

per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche ed alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'Appaltatore agli obblighi ed alle condizioni stipulate;

frode nell'esecuzione dei lavori;

manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

in caso di ottenimento di DURC dell'Appaltatore negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante procede, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, alla risoluzione del Contratto;

mancata osservanza delle clausole contenute nel Patto di Integrità di cui all'art.14 del presente Schema di Contratto.

2. La Stazione Appaltante procederà con la risoluzione del Contratto nel caso in cui il Prefetto:

dovesse segnalare progressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera;

comunichi, ai sensi dell'art. 69 del D.L.gs. n.159/2011 la sussistenza di provvedimenti esecutivi

concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previste dall'art. 67 del citato Decreto;

rilasci comunicazioni antimafia interdittive, ai sensi dell'art. 88, comma 3, primo periodo del D.L.gs. n.159/2011;

rilasci comunicazioni antimafia interdittive, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, commi 2, 3, 4 del D.L.gs. n.159/2011, ovvero ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 94 del citato Decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo;

in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla Legge n.136/2010, testo vigente, in materia di tracciabilità di flussi finanziari.

3. Nei casi di risoluzione del Contratto o di esecuzione d'ufficio si procederà ai sensi degli art. 108 e 110 del Codice.

- Recesso

1. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 109 del Codice ha facoltà di recedere dal Contratto in qualunque momento, mediante pagamento sia dei lavori eseguiti sia dei materiali utili esistenti in cantiere oltre al decimo delle opere non eseguite.

CAPO IX - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

- Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare formalmente per iscritto l'ultimazione dei lavori al DL, il quale procede ai necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal Contratto il DL redige in contraddittorio con l'Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

2. Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il DL procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal DL, fatto salvo il risarcimento del danno subito dalla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo "Penali" del presente SC, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante.

4. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. L'effettiva esecuzione di tali adempimenti sarà accertata e comunicata alle parti dal Direttore dei Lavori. Il mancato rispetto di questo nuovo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

5. Per quanto non specificato ai commi precedenti si rimanda al D.M. 49-2018.

- Adempimenti connessi all'ultimazione lavori

1. I lavori si intendono ultimati a seguito della consegna di tutta la documentazione necessaria all'utilizzo dell'opera e di tutte le sue parti intendendo con questa definizione tutte le dichiarazioni di conformità, dichiarazioni di corretta posa, certificazioni dei materiali, collaudi, manuali di istruzione e di manutenzione, schede tecniche, as-built ecc. riguardanti l'opera realizzata.

2. La documentazione dovrà essere consegnata in forma digitale, sottoscritta digitalmente ed organizzata in cartelle e sottocartelle come indicato dal sistema di gestione documentale della Stazione Appaltante. Ciascun documento dovrà essere sottoscritto singolarmente, non è ammessa la produzione di file comprendenti più documenti in successione.

3. Anche in mancanza di varianti espressamente determinate resta a carico dell'appaltatore l'aggiornamento della documentazione di progetto. Qualora durante la realizzazione dell'opera siano state apportate modifiche non significative, ovvero non riferite ad un progetto di variante vero e proprio, ma rilevanti ai fini della manutenzione successiva. In riferimento al comma 2 dell'art. 7 del DM 37/2008 tale principio vale in particolare riguardo la documentazione allegata alle dichiarazioni di conformità degli impianti.

- Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori e ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Qualora in esito al verbale di ultimazione lavori siano stati accordati ulteriori termini per il completamento di lavorazioni di piccola entità il termine sopra indicato si intende prorogato della medesima durata. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. Il termine di emissione del collaudo è prorogato del tempo utilizzato dall'Appaltatore per ottemperare alle prescrizioni del collaudatore e per effettuare la nuova verifica delle riparazioni eseguite ai sensi dell'articolo 227 comma 2, del Regolamento.

3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Schema di Contratto o nel Contratto.

- Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo 230 del Regolamento.

2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del DL o per mezzo del RUP, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. Definizioni e avvertenze

ALLEGATO 2 - Elenco documenti costituenti il progetto di gara

1_ARCHITETTONICO

GENERALI

1. ELENCO ELABORATI
2. RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE
3. RELAZIONE TECNICA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE
4. RELAZIONE SULLE INTERFERENZE;
5. RELAZIONE TECNICA DDUO 2456/2017 ATTESTANTE LA RISPONDEZZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI
6. RELAZIONE PREVISIONALE DELLE PRESTAZIONI ACUSTICHE DEL FABBRICATO;
7. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI E FINE VITA;
8. DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE;
9. QUADRO ECONOMICO DI SPESA;
10. RELAZIONE CAM;
11. RELAZIONE RISPETTO DNSH;
12. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO;
13. CAPITOLATO PRESTAZIONALE IMPIANTO MECCANICO;
14. CAPITOLATO PRESTAZIONALE IMPIANTO ELETTRICO;
15. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI;
16. RELAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE;

1.1_ECONOMICO

EDILE

17. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO EDILE E STRUTTURE;
18. ELENCO PREZZI UNITARI EDILE;
19. ANALISI PREZZI EDILE;
20. QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE MANODOPERA EDILE;

MECCANICO

21. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTO MECCANICO;
22. ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTO MECCANICO;
23. ANALISI PREZZI IMPIANTO MECCANICO;
24. QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE MANODOPERA IMPIANTO MECCANICO;

ELETTRICO

25. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTO ELETTRICO;
26. ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTO ELETTRICO;
27. ANALISI PREZZI IMPIANTO ELETTRICO;
28. QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE MANODOPERA IMPIANTO ELETTRICO;

1.2_ELABORATI

EDILE

29. A01 SDF_INQ.URBANISTICO-RILIEVO-PLANIMETRIA GENERALE;
30. A02 PRO_PIANTA PIANO TERRA - SEZIONE AA;
31. A03 PRO_PIANTA COPERTURA - PROSPETTI;
32. A04 COM-PRO_PLANIMETRIA GENERALE - PART. COSTRUTTIVI;

STRUTTURE

33. RELAZIONE DI CALCOLO DELLE OPERE STRUTTURALI;
34. RELAZIONE GEOTECNICA: SISMORELAZIONE;
35. S01 PLANIMETRIA OPERE STRUTTURALI;

36. S02 SEZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI OPERE STRUTTURALI;

IMPIANTI MECCANICI

- 37. RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO IMPIANTO MECCANICO;
- 38. M01 SCHEMA FUNZIONALE;
- 39. M02 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO;
- 40. M03 IMPIANTO ARIA PRIMARIA ED ESPULSIONE BAGNI;
- 41. M04 IMPIANTO ADDUZIONE E SCARICO E IMPIANTO ANTINCENDIO;

PRATICA VVF- IMPIANTO ANTINCEDIO

- 42. RELAZIONE TECNICA AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI;

IMPIANTI ELETTRICI

- 43. RELAZIONE TECNICA GENERALE IMPIANTO ELETTRICO;
- 44. RELAZIONE DI CALCOLO ELETTRICO;
- 45. RELAZIONE TECNICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO;
- 46. SCHEMI ELETTRICI;
- 47. SCHEMA UNIFILARE IMPIANTO FOTOVOLTAICO;
- 48. CALCOLI ILLUMINOTECNICI;
- 49. E-01_PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO;

SICUREZZA

- 50. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO;
- 51. FASCICOLO TECNICO DELL'OPERA;
- 52. COMPUTO METRICO ONERI DELLA SICUREZZA;
- 53. ELENCO PREZZI UNITARI ONERI DELLA SICUREZZA;
- 54. S1_LAYOUT DI CANTIERE;